

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI VOGHERA

STATUTO

Titolo 1 – Denominazione, sede, durata

Art.1 – L’associazione denominata “Club Alpino Italiano – Sezione di Voghera” è costituita dal 1928 con sigla C.A.I. – Sezione di Voghera.

L’associazione è soggetto di diritto privato con sede in Voghera e durata illimitata.

L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre

Art. 2 – L’associazione è struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.) e fa parte del Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano – Regione Lombardia.

L’associazione uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 3 – Gli iscritti all’associazione sono di diritto Soci del C.A.I.

Titolo 2 – Scopi e funzioni, patrimonio

Scopi e funzioni

Art. 4 –L’associazione ha per scopo il perseguimento dell’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.

L’associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 5 – Per conseguire gli scopi indicati all’art. 4, nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I., del Gruppo Regionale – Regione Lombardia, nonché delle deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati, l’associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, per la formazione di soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni idonea iniziativa alla tutela e valorizzazione dell’ambiente montano;
- h) a pubblicare eventualmente un periodico sezionale;

i) a provvedere alla sede della associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 6 – Nei locali dell'associazione non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporalmente da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo o, nei casi di urgenza, del Presidente.

Patrimonio

Art. 7 – La Sezione possiede autonomia patrimoniale e può acquistare, possedere e alienare beni e diritti.

Art. 8 – Per il raggiungimento delle finalità istituzionali la Sezione dispone:

- a) delle quote associative, dei contributi ordinari e straordinari dei soci;
- b) dei contributi pubblici;
- c) dei contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati;
- d) di ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività economiche, intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Titolo 3 – Soci

Categorie

Art. 9 – I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall' art. II.1 dello Statuto del C.A.I.

Sono soci benemeriti gli enti pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni, le persone giuridiche che conseguano l'iscrizione alla sezione versando alla stessa un notevole contributo.

Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni 18.

Sono soci famigliari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni 18.

Sono soci giovani i minori di anni 18.

Iscrizione

Art. 10 – Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 12 – L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso; la domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 13 – Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto, o comunicazione di trasferimento ad altra Sezione.

Diritti e doveri del socio

Art. 14 – Con l'adesione all'associazione il socio assume l'impegno di:

- operare per il conseguimento delle finalità istituzionali;
- ottemperare alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del Club alpino italiano e delle strutture periferiche pertinenti sono legittimati ad adottare;
- attenersi alle deliberazioni degli organi della sezione che sono vincolanti nei confronti dei Soci della stessa;
- tenere dei comportamenti conformi ai principi informativi del Club alpino italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.

Art. 15 – L'impegno è assunto dal socio personalmente e, nell'esercizio delle funzioni di un organo della struttura centrale del C.A.I. o delle strutture periferiche del quale il socio sia componente, collegialmente.

Art. 16 – Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a - la quota d'ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I. e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b - la quota associativa annuale;
- c - il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d - eventuali contributi straordinari destinati ai fini istituzionali.

Le somme di cui alle lettere b - c - d del comma precedente possono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

L'Assemblea delibera le sanzioni in caso di mora

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Art. 17 – I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club alpino italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.

Art. 18- I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e delle strutture periferiche anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione.

Art. 19 – Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o quote del patrimonio della sezione.

Art. 20– La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Art. 21 – Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I. se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I.

Dimissioni, Morosità, Provvedimenti disciplinari, Perdita della qualifica

Art. 22 – Il socio può dimettersi dal Club alpino italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 23 – Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione, che ne darà comunicazione al socio; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 24 – Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informativi dell'associazione e con le regole della corretta convivenza, i provvedimenti **previsti dal Regolamento Disciplinare**. Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento disciplinare del C.A.I.

Art. 25 – La qualifica di socio si perde per:

a - estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come socio benemerito o per morte del socio;

b - per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Titolo 4 - Organi

Art. 26 - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 27 – Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione. La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso – comunque configurato – a partire dal momento della designazione fino a tre anni dopo la conclusione del mandato.

Art. 28 - Il voto per la designazione e l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica

Il voto è segreto in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. Dal procedimento di designazione o elezione è escluso pertanto ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 29 – Possono essere candidati alle cariche solo i soci maggiorenni con almenodue anni compiuti dalla loro adesione al Club alpino italiano. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Assemblea dei Soci

Art. 30 – L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa è **costituita** da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea assolve le seguenti funzioni:

- adotta l'ordinamento e i programmi della sezione;
- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti, i componenti di eventuali Commissioni Tecniche deputate ad coadiuvare con il Consiglio Direttivo per particolari attività, i Delegati all'Assemblea dei Delegati;
- determina la quota associativa;
- approva annualmente i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;
- delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 31 – L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina delle cariche sociali;

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, oppure può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, oppure su richiesta del Collegio dei Revisori della sezione, oppure su richiesta del Comitato Direttivo Centrale o del Comitato Direttivo Regionale.

Art. 32 – La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati: la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Art. 33 – Possono intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. I minori di età possono assistere all'Assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persone di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 34 – L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica dei poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'Assemblea. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci in regola col pagamento delle quote sociali, esclusi i consiglieri. Ogni socio non può portare più di una delega.

Art. 35 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti per alzata di mano o mediante appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto. E' escluso il voto per corrispondenza. Le elezioni delle cariche sociali si fanno a scrutinio segreto. A parità di voti è eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione al C.A.I.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 36 – Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di diritti reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche allo statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del **Comitato Centrale di indirizzo e controllo** del C.A.I. così come previsto dallo Statuto del C.A.I.

Consiglio Direttivo

Art. 37 – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:

Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art. 38 – Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti in due riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti, si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 39 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni quattro mesi, mediante avviso contenente data, ora, luogo e l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 40 – Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del C.A.I.

Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 41 – Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare esso:

- **propone** il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulla domanda di iscrizione di nuovi Soci;
- **propone** incaricati alle Commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni o Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali;
- delibera in ordine alla quote di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati.

Presidente

Art. 42 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggior anzianità di iscrizione al C.A.I.

Art. 43 – Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.

Tesoriere e Segretario

Art. 44 – Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 45 – Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 46 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per tre anni e nomina fra i suoi componenti un presidente. E' l'organo di controllo contabile e amministrativo dell'associazione; ne esamina i bilanci e riferisce all'Assemblea dei soci.

Art. 47 – Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite dal Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno il diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Titolo 5 – Commissioni e Gruppi

Art. 48 – Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Commissioni formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. 49 – Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire Gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, anche amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto. E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

Titolo 6 - Sottosezioni

Art. 50 - Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente **CDR**.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale.

Esse hanno un proprio regolamento che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'associazione e che diviene esecutivo con la ratifica del Consiglio Direttivo.

Titolo 7 - Amministrazione

Art. 51 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente ed del Consiglio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 52 – Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 53 – I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Art. 54 – I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione, anche in caso di suo scioglimento o liquidazione. Gli utili e gli avanzi gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto o parziale ed in qualunque forma avvenga, di utili, avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Titolo 8 - Controversie

Art. 55 – Le controversie fra i Soci o fra Soci e Organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I. e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 56 – Organi competenti a esperire il tentativo sono:

- Il Consiglio Direttivo, integrato da Revisori dei Conti, per le controversie tra Soci;
- Il **CDR** di appartenenza per le controversie fra Soci e Organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dall'art. VIII.2 dello Statuto del C.A.I.

Art. 57 – Contro le deliberazioni degli Organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I. è ammesso ricorso a norma dell'art. VIII.2 dello Statuto del C.A.I.

Titolo 9 – Disposizioni finali

Art. 58 – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I.

Il presente statuto, approvato dalla Assemblea dei Soci del 28 marzo 2008, verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai Soci.

Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione daparte del **Comitato Centrale di indirizzo e controllo** del C.A.I.
